

SELEZIONE PER TITOLI ED ESAMI PER L'ASSUNZIONE DI PERSONALE – CRITERI E MODALITÀ

Visti:

- l'art. 1, comma 670, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante *“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato”* (di seguito, Legge di Stabilità 2016);
- lo Statuto della Cassa per i servizi energetici e ambientali – CSEA (di seguito, CSEA), approvato con il Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 1° giugno 2016, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 170, del 22 luglio 2016 (di seguito, Statuto);
- il Regolamento di organizzazione e funzionamento della CSEA, approvato con Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 22 febbraio 2017, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 119, del 24 maggio 2017 (di seguito, Regolamento di organizzazione e funzionamento);
- la deliberazione del Comitato di gestione del 28 novembre 2017.

Considerato che:

- l'art. 1, comma 670, della Legge di Stabilità 2016 ha tra l'altro disposto la trasformazione della Cassa conguaglio per il settore elettrico in ente pubblico economico, denominato Cassa per i servizi energetici e ambientali – CSEA, a far data dall'entrata in vigore della legge, 1° gennaio 2016;
- l'art. 1, comma 4, dello Statuto ha stabilito che al personale si applica il Contratto collettivo nazionale di lavoro per i lavoratori addetti al settore elettrico;
- l'art. 7 del Regolamento di organizzazione e funzionamento della CSEA ha disposto che la ricerca e la selezione del personale si conformano a criteri di trasparenza, pubblicità e imparzialità, secondo procedure deliberate dal Comitato di gestione su proposta del direttore generale.

Il Comitato di gestione della CSEA, con delibera 28 novembre 2017, ha approvato i seguenti criteri e modalità per la selezione del personale.

Art. 1 - Oggetto

1. La CSEA avvia procedure di selezione pubblica, per titoli ed esami, per l'acquisizione di personale, da assumere con contratti di lavoro a tempo indeterminato ovvero con altra tipologia contrattuale, come indicato nei singoli avvisi di selezione pubblicati sul sito della CSEA (<http://www.csea.it>).
2. I contratti di lavoro sono regolati dalle pertinenti disposizioni di legge e ad essi si applica il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i

lavoratori addetti al settore elettrico.

3. I singoli Profili professionali ed i relativi livelli di inquadramento sono indicati negli avvisi di selezione pubblicati sul sito della CSEA (<http://www.csea.it>).
4. I requisiti specifici richiesti per partecipare alla selezione sono indicati nei singoli avvisi di selezione.
5. I criteri e le modalità per lo svolgimento della selezione sono individuati nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità ed imparzialità, nonché di pari opportunità tra generi.

Art. 2 - Requisiti generali di ammissione alla selezione

1. Possono partecipare alla selezione coloro che, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, come indicata in ciascun Avviso di selezione (di seguito, Avviso), sono in possesso dei requisiti generali indicati nel presente articolo, nonché dei requisiti specifici indicati in ciascun Avviso con riferimento al singolo Profilo professionale.
2. Sono requisiti generali:
 - il possesso della cittadinanza italiana;
(Tale requisito non è richiesto per i soggetti appartenenti all'Unione Europea, fatte salve le eccezioni di cui al D.P.C.M. 7 febbraio 1994 n° 174. Ai fini dell'accesso ai posti, i cittadini degli Stati membri della U.E. devono possedere i seguenti requisiti: i) godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza; ii) essere in possesso, fatta eccezione per la titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica Italiana; iii) adeguata conoscenza della lingua italiana, che sarà accertata in sede di colloquio. I cittadini di paesi terzi, in possesso del diritto di soggiorno, potranno partecipare alla selezione a condizione che abbiano conoscenza della lingua italiana, che sarà accertata in sede di colloquio);
 - il godimento dei diritti civili e politici;
 - non essere stato interdetto/a dai pubblici uffici, nonché destituito/a o dispensato/a, ovvero licenziato/a dall'impiego c/o una Pubblica Amministrazione, ovvero non essere stato dichiarato/a decaduto/a da un impiego statale a seguito dell'accertamento che l'impiego stesso è stato conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità;
 - non essere coinvolto in alcun procedimento amministrativo o giudiziario previsto dal D.Lgs n. 231/01 e s.m.i.;
 - essere immune da condanne penali e, comunque, immune da ogni fatto che comporti la non legittima costituzione del rapporto di lavoro.

Art. 3 – Modalità di presentazione della domanda di partecipazione

1. La domanda di partecipazione alla selezione deve essere redatta, a pena di esclusione, secondo il modello allegato (Modello per la domanda di partecipazione – Allegato 1). La domanda, sottoscritta dal candidato, deve pervenire entro e non oltre le ore 12.00 della data di scadenza del termine stabilita nell'Avviso, mediante una delle seguenti modalità:

- I. per via telematica, con messaggio di posta elettronica certificata (PEC) del candidato al seguente indirizzo: area.personale@pec.csea.it
- II. a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, al seguente indirizzo:

**Cassa per i servizi energetici e ambientali - via Cesare Beccaria, n. 94
00196 – Roma - Piano Terra – Ufficio Protocollo**

- III. ~~consegnata a mano al medesimo indirizzo di cui alla precedente lett. II., nell'orario di apertura degli Uffici della CSEA: dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 17.00. Nella data di scadenza del termine di presentazione della domanda, essa deve essere presentata, entro e non oltre le ore 12.00.~~ **MODALITA' SOSPESA
COME DA NOTA IN AVVISO DI SELEZIONE.**

- ~~2.~~ Ai fini della verifica del rispetto del termine, di cui all'art. 3.1, fa fede esclusivamente, per la presentazione mediante PEC, la data e l'ora di inoltro del messaggio; per la lettera raccomandata, il timbro dell'ufficio postale attestante la data e l'ora di spedizione del plico; ~~per la domanda presentata a mano, il timbro apposto sul relativo plico dall'Ufficio Protocollo della CSEA.~~ **MODALITA' SOSPESA COME DA
NOTA IN AVVISO DI SELEZIONE.**

3. La domanda di partecipazione presentata oltre il suddetto termine perentorio di scadenza, anche per causa non imputabile al candidato, comporta l'irricevibilità della stessa ai fini della selezione.
4. Oltre il termine summenzionato non si tiene conto di alcuna altra domanda di partecipazione, anche se sostitutiva od aggiuntiva di quella precedentemente pervenuta.
5. Nell'oggetto della mail inviata mediante PEC, così come sul plico nel caso di invio effettuato mediante lettera raccomandata ~~e consegnata a mano,~~ deve essere specificato il numero dell'Avviso e del singolo Profilo professionale cui si riferisce la domanda di partecipazione, con la seguente dicitura:

**"Domanda di partecipazione alla selezione di cui
all'Avviso del xx/xx/xxxx – Profilo professionale YY".**

6. Nella domanda di partecipazione ciascun candidato, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni, deve autocertificare, ai sensi degli articoli 46 e 47 del citato decreto, il possesso dei requisiti generali e specifici per la partecipazione alla selezione relativamente al

Profilo professionale d'interesse.

7. Alla domanda di partecipazione dovrà essere allegato:
 - a) il Curriculum vitae redatto in formato europeo (di seguito denominato "CV" o "*curriculum*"), sottoscritto dal candidato, con l'indicazione dell'indirizzo presso il quale si intende ricevere le comunicazioni relative alla selezione o, ove in possesso ed al medesimo fine, l'indirizzo di PEC;
 - b) una fotocopia, in carta semplice, di un documento di identità in corso di validità.
8. Il candidato è tenuto a comunicare, a mezzo messaggio di PEC o mediante lettera raccomandata A.R., ogni eventuale sopravvenuta variazione dell'indirizzo indicato nella domanda ai sensi del precedente comma 3.7, lettera a).

Art. 4 – Irricevibilità delle domande di partecipazione e cause di esclusione

1. Fermo restando quanto previsto dai precedenti artt. 3.3 e 3.4, non si tiene conto delle domande di partecipazione presentate dopo la scadenza del termine previsto dall'art. 3.1.
2. L'esclusione dalla selezione ha luogo qualora ricorrano uno o più dei seguenti casi:
 - a. mancata presentazione della domanda di partecipazione secondo il modello di cui al precedente art. 3.1, ovvero in caso di domanda incompleta e/o irregolare compilazione della stessa;
 - b. mancata presentazione del CV e/o della copia del documento d'identità;
 - c. mancato possesso di uno dei requisiti generali di cui all'art. 2 o dei requisiti specifici relativi al profilo professionale per il quale si è presentata domanda di partecipazione;
 - d. qualora dal controllo di cui all'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000, emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni (fermo restando quanto previsto in materia di responsabilità civile e penale dall'art. 76 del medesimo D.P.R. n. 445/2000).
3. Tutti i candidati sono ammessi alla selezione con riserva di accertamento del possesso dei requisiti generali e specifici. La CSEA può disporre in qualsiasi momento della procedura di selezione, l'esclusione dei candidati laddove gli stessi non risultino in possesso dei requisiti prescritti e/o dichiarati.
4. L'esclusione dalla selezione può essere disposta in qualsiasi momento con provvedimento motivato. Di tale esclusione sarà data comunicazione al candidato tramite messaggio di PEC o lettera raccomandata A.R.

Art. 5 – Procedura di selezione

1. La procedura di selezione è costituita dalle seguenti fasi:

- a) verifica del possesso dei requisiti generali e specifici per il profilo professionale per il quale si è presentata la domanda di partecipazione;
 - b) esame dei *curricula* ai fini dell'individuazione delle candidature da invitare al colloquio finale di cui alla successiva lett. c);
 - c) colloquio finale di approfondimento e verifica dei titoli e di accertamento delle competenze e delle conoscenze;
 - d) valutazione finale.
2. La data, la sede e l'orario di svolgimento del colloquio di cui alla lettera c) saranno comunicati al candidato, entro il decimo giorno antecedente alla data fissata per la prova medesima, mediante messaggio di PEC o lettera raccomandata A.R.
 3. I candidati invitati al colloquio sono tenuti a presentarsi, muniti di documento di riconoscimento in corso di validità, nel giorno, nell'ora e nel luogo che saranno indicati nella relativa convocazione effettuata mediante messaggio PEC o lettera Raccomandata A.R. Il candidato che non si presenterà alla convocazione sarà ritenuto rinunciatario.

Art. 6 - Commissione esaminatrice

1. La Commissione esaminatrice, nominata dal Comitato di gestione della CSEA, è composta da 3 membri, di cui un Presidente e due componenti, tutti in possesso di elevata competenza nei settori rilevanti in relazione ai profili professionali ricercati, salvo i casi in cui si ravvisi la necessità di membri aggiunti per particolari Profili professionali.
2. Il Presidente della Commissione esaminatrice è scelto tra persone dotate di alta e riconosciuta professionalità con specifica competenza nelle materie del diritto delle pubbliche amministrazioni.
3. I due componenti sono scelti, di norma, tra il Direttore generale ed i responsabili dell'unità organizzativa di primo riporto cui si riferiscono le attività del Profilo professionale ricercato.

Art. 7 – Lavori della Commissione esaminatrice

1. La Commissione esaminatrice, al suo insediamento, definisce i criteri di valutazione per l'attribuzione del punteggio finale ai candidati ammessi al colloquio finale.
2. La Commissione esaminatrice, anche in presenza di una sola domanda di partecipazione, accertata la regolarità e la completezza della stessa ed il possesso dei requisiti generali di cui al precedente art. 2, procede alla verifica del possesso dei requisiti specifici richiesti per il Profilo professionale per il quale il candidato ha presentato domanda.
3. Relativamente ai candidati che soddisfino i requisiti generali e specifici, procede ad effettuare un esame dei *curricula*, finalizzato alla individuazione delle candidature da invitare al colloquio finale.

4. Il predetto esame, da effettuarsi eventualmente anche tramite intervista telefonica con i candidati, ha ad oggetto l'accertamento del possesso dei titoli e l'approfondimento delle esperienze professionali evidenziati nel CV, anche al fine di acquisire informazioni rilevanti per un efficace svolgimento del colloquio e per l'elaborazione della valutazione finale.
5. Le attività di cui ai precedenti commi 7.2, 7.3 e 7.4 sono svolte avvalendosi dell'unità organizzativa competente in materia di personale.
6. Il colloquio finale è finalizzato ad accertare le competenze, le conoscenze e le professionalità del candidato, nonché le motivazioni e l'attitudine all'espletamento delle mansioni previste nel Profilo professionale e ad approfondire elementi risultanti dal *curriculum*, anche in considerazione degli esiti dell'esame di cui ai commi precedenti.
7. In esito al colloquio finale, la Commissione esaminatrice predispone un elenco dei candidati, con l'indicazione del punteggio conseguito da ciascuno di essi.
8. Gli esiti dei lavori della Commissione esaminatrice sono trasmessi al Comitato di gestione della CSEA per l'approvazione.

Art. 8 – Comunicazioni ai candidati

1. Durante la procedura di selezione, CSEA fornisce le seguenti comunicazioni:
 - ai candidati non in possesso dei requisiti generali o specifici è comunicata l'esclusione dalla selezione;
 - in esito al colloquio finale, a ciascun candidato è comunicato il punteggio da questi conseguito, unitamente ai punteggi conseguiti da tutti i candidati per lo stesso Profilo professionale;
 - ai candidati per i quali non è stata deliberata l'assunzione, è comunicata la conclusione della selezione e che gli esiti della stessa hanno portato alla scelta di altre risorse;
 - ai candidati per i quali è stata deliberata l'assunzione, è comunicata la proposta di assunzione.
2. Rimane ferma la disponibilità della CSEA a fornire eventuali chiarimenti che potranno essere richiesti da ciascun candidato.

Art. 9 - Norme di salvaguardia

1. Le procedure di selezione non comportano in alcun modo obbligo di assunzione dei candidati.
2. CSEA si riserva la facoltà di prendere in considerazione, ai fini dell'assunzione di personale, più di un candidato tra quelli che hanno sostenuto il colloquio finale relativamente a un dato profilo.

3. CSEA si riserva la facoltà di prorogare il termine per la presentazione delle domande di partecipazione alla selezione, nonché di riaprire il termine medesimo, di sospendere o revocare la procedura, dandone adeguata comunicazione.

Art. 10 - Assunzione

1. I candidati, per i quali è stata deliberata l'assunzione dal Comitato di gestione, sono assunti dalla CSEA, presso la sua sede in Roma, con le tipologie contrattuali e i livelli di inquadramento indicati in ciascun avviso.

Art. 11 – Trattamento dei dati personali

1. Ai sensi del Regolamento Europeo 679/2016 in materia di protezione dei dati personali (di seguito anche GDPR), i dati forniti dai candidati in sede di partecipazione alle procedure di selezione o comunque acquisiti a tal fine dalla CSEA saranno raccolti per le finalità di gestione della selezione e dell'eventuale assunzione in servizio, nel rispetto degli obblighi di sicurezza e riservatezza previsti dalla legge. Per ulteriori informazioni in merito ai trattamenti sui dati personali si faccia riferimento all'“Allegato 2 – Informativa sul trattamento dei dati personali”.

Art. 12 - Pubblicazione

1. Il presente Avviso, unitamente ai suoi allegati, è pubblicato sul sito Internet CSEA, <https://www.csea.it/site/informazioni/selezione-personale>.